

STATUTO  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Società di Mutuo Soccorso denominata "M.G.A. Mutua Generale di Assistenza Ente del Terzo Settore ETS", in sigla "MGA Mutua" (di seguito anche "Mutua"). La Mutua è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, dagli Allegati 1 e 2 al medesimo, dei relativi Regolamenti attuativi delle prestazioni e dell'eventuale Regolamento elettorale.

La Mutua ha personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 no 3818 così come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. in Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Come società di mutuo soccorso si qualifica come Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Oggetto sociale


La Mutua non ha scopo di lucro e persegue a favore dei propri associati finalità di carattere esclusivamente assistenziale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei propri Soci e dei loro familiari - anche mediante la stipulazione di convenzioni con istituti di cura, pubblici e/o privati, purché convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, cliniche universitarie, laboratori di analisi ovvero ogni altra struttura pubblica e/o privata operante nel settore della tutela della salute, nonché tramite la sottoscrizione a favore dei propri iscritti di Convenzioni Assicurative stipulate con Imprese di Assicurazione autorizzate ad operare in Italia - di una o più delle seguenti attività:

- a) Erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente.
- b) Erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni.
- c) Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti.
- d) Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
- e) Ogni altra prestazione e/o sussidio finalizzata alla cura e alla tutela della salute, condizionatamente all'esistenza al proprio patrimonio dei fondi disponibili.
- f) Ogni altra prestazione accessoria rispetto a quelle indicate ai punti precedenti.

Le attività indicate ai punti a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione e/o la gestione di Fondi sanitari di cui al D.M. 27 ottobre 2009 (c.d. "Decreto Sacconi") al fine di erogare le prestazioni in favore di collettività.

Nell'ambito dell'operatività di cui ai precedenti commi 1 e 2 la Mutua può erogare a favore dei propri soci:

- a) Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie definite nel Regolamento applicativo allegato al presente Statuto.
- b) Rimborso dei costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai soci nella fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e degli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.
- c) Prestazioni di assistenza odontoiatrica.
- d) Prestazioni di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti.
- e) Prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché le prestazioni di cui all'art. 26 della l. 8 novembre 2000, n. 328 in quanto non ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza.
- f) Prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio e ogni altra prestazione, compatibile con lo scopo e l'oggetto



sociale, a tutela della salute dei propri soci. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, lett. e), D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni la Mutua può altresì operare a favore dei propri iscritti come Fondo sanitario, così come definito dall'art. 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009.

Per la realizzazione delle attività suddette la Mutua potrà:

- 1) stipulare convenzioni con network o singoli presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, tramite gestione diretta e/o attraverso convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle Regioni, dalle Province Autonome o da altri enti istituzionali;
- 2) stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nonché con altri Enti del Terzo Settore;
- 3) stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, sindacati, gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
- 4) aderire, partecipare a consultazioni, enti consortili e/o cooperativi pubblici e privati, imprese sociali ed a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal D.Lgs. 117/2017 ed i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

La Mutua si propone, inoltre:

- g) di diffondere e rafforzare i principi della mutualità della cooperazione e i legami di solidarietà tra i soci nonché tra questi ultimi ed altre persone bisognose di aiuto e di conforto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- h) di promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

La società non può svolgere attività diverse da quelle sopra contemplate, in conformità alla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e s.m.i., ad eccezione di quelle secondarie strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, la Mutua può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

Nel caso in cui la Mutua, per il conseguimento dell'oggetto sociale, si avvalga di volontari verranno attivate le coperture assicurative ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

#### Art. 3 - Attività residuale

La Mutua può compiere operazioni immobiliari e/o mobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento e non nei confronti del pubblico) purché attinenti sia direttamente che indirettamente all'oggetto sociale.

La Mutua può altresì promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi, nonché promuovere o partecipare a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

#### Art. 4 - Sede legale

La Mutua ha sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare, 47 - 00192 Roma (RM). Eventuali variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi operative con mere funzioni amministrative su tutto il territorio nazionale.



Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati incaricati di zona ed istituiti uffici di rappresentanza, comitati, nonché altri organi rappresentativi anche fuori dal comune ove si trova la sede legale della Mutua, uffici amministrativi e dipendenze in genere.

#### Art. 5 - Durata della Mutua

La durata della Mutua è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100, salvo i casi di scioglimento anticipato regolamentati dall'articolo 26 del presente Statuto. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

#### Art. 6 - Ripartizione della Mutua in Sezioni

La Mutua è ripartita al suo interno nella Sezione "ordinaria" e nella Sezione "Sanità integrativa".

La disciplina della Sezione "Sanità integrativa" è dettata dall'Allegato 2 al presente Statuto.

Della ripartizione interna di cui al precedente comma 1 è data evidenza nel Libro soci.

### TITOLO II RAPPORTO SOCIALE

#### Art. 7 - Categorie dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci della Mutua si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci Fondatori
- 2) soci Privilegiati.
- 3) soci Beneficiari
- 4) soci Collettivi
- 5) soci Collettivi Fruitori
- 6) soci Sostenitori
- 7) soci Promotori mutualistici

Le categorie di soci di cui ai punti 1, 2, 3 e 7 sono identificati anche come Soci Ordinari.

##### 7.1 Soci Fondatori

Sono soci fondatori i soggetti - persone fisiche - presenti nell'atto Costitutivo della Mutua.

##### 7.2 Soci privilegiati

Possono acquisire la qualifica di socio privilegiato gli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel Registro Unico di cui all'art. 109, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni private") e successive modifiche e/o integrazioni.

##### 7.3 Soci Beneficiari


Possono acquisire la qualifica di socio beneficiario tutte le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Nel caso di soggetti minorenni la domanda di adesione deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

##### 7.4 Soci Collettivi

Possono acquisire la qualifica di socio collettivo:

1. i datori di lavoro dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7.5 che, in conformità a disposizione di Legge, di contratto Collettivo, di Accordo o di Regolamento Aziendale, siano tenuti al versamento alla Cassa di contributi finalizzati alla creazione di trattamenti assistenziali integrativi e/o aggiuntivi al Servizio Sanitario Nazionale.
2. le persone giuridiche secondo le leggi vigenti gli enti, casse di assistenza sanitaria e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, fondi sanitari integrativi o aziendali, che stipulano convenzioni per coperture collettive riservate ai propri iscritti e soci a condizione che questi fruiscano delle prestazioni assistenziali erogate dalla MGA Mutua in applicazione del principio della mutualità mediata, e che



abbiano le caratteristiche per l'iscrizione nel libro dei soci nella sezione Soci Collettivi Fruitori di cui all'art. 7.5.

Gli Enti dei soci collettivi, aventi i requisiti di cui al punto 1 e i cui soci Collettivi Fruitori hanno i requisiti di all'art. 7.5, vengono iscritti nella Sezione "Sanità integrativa" della Mutua.

#### 7.5 Soci Collettivi Fruitori

I soci Collettivi Fruitori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009 sono:

- a) i lavoratori dipendenti a favore dei quali, in conformità a disposizione di Legge, di Contratto Collettivo, di Accordo o di Regolamento Aziendale, il datore di lavoro sia tenuto al versamento alla Cassa di contributi finalizzati alla creazione di trattamenti assistenziali integrativi e/o aggiuntivi;
- b) i lavoratori con redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come configurati dall'art. 51 del TUIR, che si impegnino al versamento dei contributi alla Cassa, direttamente o tramite il datore di lavoro.

#### 7.6 Soci Sostenitori

Possono acquisire la qualifica di socio sostenitore le persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato a titolo di liberalità conferimenti patrimoniali, comunque non ripetibili, in favore della Mutua per il conseguimento dell'oggetto sociale ovvero che abbiano versato la quota di sostegno deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un limite minimo all'importo della quota di sostegno da versare alla Mutua come condizione di ammissione e di iscrizione tra i soci sostenitori. A tal fine nel caso di conferimenti patrimoniali il loro valore espresso in unità monetaria, valutato in modo oggettivo o stima del valore minimo, non deve essere inferiore al limite minimo deliberato dal Consiglio di amministrazione. L'importo minimo della quota di sostegno, una volta deliberata, non può essere modificata dal medesimo Consiglio di amministrazione. I conferimenti patrimoniali o la quota di sostegno versata dal socio sostenitore non dà luogo ad alcun interesse o altro utile di qualsivoglia natura.

Sono ammesse deroghe parziali o in toto al versamento della quota di sostegno e pertanto possono divenire soci sostenitori persone fisiche o giuridiche che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie della Mutua ed alla loro fattiva realizzazione. Di tali meriti è data evidenza attraverso l'inserimento nell'ordine del giorno e relativo verbale del Consiglio di amministrazione che delibera l'ammissione e iscrizione nel libro soci sostenitori.

#### 7.7 – Soci promotori mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutua può avvalersi di promotori mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutua accetterà i soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

I soci Promotori Mutualistici possono essere persone fisiche o persone giuridiche:

- a) l'ammissione a socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata all'iscrizione alla Mutua in qualità di socio beneficiario e al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di socio Beneficiario. In qualità di soci beneficiari, i soci Promotori persone fisiche avranno diritto a sottoscrivere, versando i contributi previsti, i sussidi sanitari messi a disposizione dalla Mutua, avendo così diritto ad usufruire delle prestazioni e assistenze mutualistiche;
- b) l'ammissione a socio Promotore mutualistico persona giuridica prevede l'iscrizione della stessa nel libro dei soci in qualità di socio Sostenitore.

I Dipendenti, i collaboratori o soci del socio Promotore persona giuridica, di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica della Mutua, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla stessa in qualità



di soci beneficiari e presentare domanda da soci Promotori Mutualistici persone fisiche.

I soci Promotori Mutualistici si impegnano, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. Essi avranno il compito di promuovere e divulgare gli scopi ed i principi mutualistici della Mutua.

Lo svolgimento delle attività, le regole, gli adempimenti amministrativi e gestionali che i Soci Promotori mutualistici sono tenuti a rispettare nonché le loro eventuali spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 8 - Ammissione nella compagine sociale

### 8.1 Tipologie di adesione

L'adesione alla Mutua può essere individuale ovvero collettiva.

#### 8.2 Adesione individuale

Ai fini dell'ammissione nella compagine sociale in qualità di socio privilegiato ovvero di socio beneficiario i soggetti di cui al precedente art. 7.2 e 7.3 devono trasmettere apposita domanda al Consiglio di Amministrazione della Mutua mediante raccomandata a.r., pec o fax. Nella domanda di ammissione gli stessi devono dichiarare di accettare le norme del presente Statuto, e dal Regolamento applicativo ad esso allegato, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si considera correttamente perfezionato per i soci privilegiati e per i soci beneficiari dalla data della domanda, salvo delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale la domanda sia respinta per giustificati motivi. In tale eventualità al soggetto che ha richiesto l'iscrizione verranno prontamente restituiti l'ammontare della quota di iscrizione e i contributi associativi eventualmente già corrisposti e verrà contestualmente disposta la cancellazione del nominativo del medesimo dal Libro soci. Con delibera del Consiglio di Amministrazione il richiedente l'iscrizione quale socio privilegiato o beneficiario viene iscritto nel Libro soci.

La qualifica di socio sostenitore viene attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione ai soggetti di cui al precedente art. 7.6 i quali abbiano effettuato a titolo di liberalità conferimenti patrimoniali in favore della Mutua per il conseguimento dell'oggetto sociale. Con la medesima delibera il socio sostenitore viene iscritto in apposita sezione del Libro soci e dalla data della stessa si costituisce il vincolo sociale.

#### 8.3 Adesione collettiva

Possono iscriversi alla Sezione "Sanità integrativa" della Mutua i soggetti di cui al precedente articolo 7.4.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante della struttura richiedente l'iscrizione e dai medesimi deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Mutua con le modalità di cui di cui all'art. 8.2, comma 1. Nella stessa il datore di lavoro deve accettare integralmente in proprio e in nome e per conto dei rispettivi dipendenti le norme del presente Statuto, dell'Allegato 1 e 2 al medesimo, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e deve indicare le generalità e il recapito dei lavoratori dipendenti e/o assimilabili dei quali è richiesta l'iscrizione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza del titolo che giustifica la richiesta di iscrizione.

La costituzione del vincolo sociale si perfeziona nei termini e nelle forme di cui all'art. 8.2, comma 2 dello Statuto. Con delibera del Consiglio di Amministrazione i lavoratori dipendenti e/o assimilabili per i quali sia stata richiesta l'ammissione vengono iscritti nella speciale sezione del Libro soci denominata "Sanità integrativa".

Nel caso di adesione alla Mutua di Casse di Assistenza sanitaria, di enti aventi esclusivo fine assistenziale, di altre Società di Mutuo Soccorso ovvero di Fondi sanitari la domanda





di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli stessi e trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Mutua con le modalità di cui di cui all'art. 8.2, comma 1. Nella stessa l'ente deve accettare integralmente in proprio e in nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme del presente Statuto e dell'Allegato 1 e 2 al medesimo, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e deve indicare le generalità e il recapito dei propri membri persone fisiche beneficiari delle prestazioni della Mutua. La costituzione del vincolo sociale si perfeziona nei termini e nelle forme di cui all'art. 8.2, comma 2 e con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'ente richiedente l'ammissione viene iscritto nella speciale sezione del Libro Soci Collettivi "Sanità integrativa" solo per le associate alla stessa in possesso dei requisiti di cui al punto 1. dell'art. 7.4.

#### Art. 9 - Nucleo familiare

Nell'ambito dell'adesione individuale e se prevista dai relativi Regolamenti dei Sussidi, ciascun socio ordinario può richiedere l'estensione del beneficio delle prestazioni erogate dalla Mutua al proprio nucleo familiare. Se non diversamente disposto dal Regolamento attuativo del Sussidio sottoscritto dal Socio, il nucleo familiare è quello risultante dal certificato dello stato di famiglia.

A tale fine i soggetti di cui al precedente comma devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Mutua mediante Raccomandata a/r, pec, fax o altro mezzo equipollente apposita richiesta scritta con autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e il diritto di beneficiare delle prestazioni della Mutua.

In caso di richiesta di estensione del rapporto associativo al convivente more uxorio, il rapporto di convivenza dovrà essere provato tramite autocertificazione attestante la medesima residenza da almeno 12 mesi antecedenti al momento della richiesta di iscrizione.

L'estensione al nucleo familiare comporta l'inserimento dei componenti dello stesso nel libro soci nella medesima categoria del capo nucleo. Se non diversamente previsto da delibera del Consiglio di Amministrazione, per ogni singolo familiare dovrà essere versata la quota associativa annuale.

L'estensione del beneficio delle prestazioni erogate dalla Mutua al nucleo familiare del richiedente si considera correttamente perfezionata dalla data della domanda, se non diversamente disposto dal Regolamento attuativo del Sussidio sottoscritto dal Socio e in assenza di delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale la richiesta sia respinta per giustificati motivi.

Nell'ambito delle adesioni collettive di cui alla Sezione Sanità Integrativa, le modalità di accesso alle prestazioni della Mutua da parte del nucleo familiare dell'avente diritto appartenente al Socio Collettivo, sono disciplinate dal Regolamento attuativo del relativo Sussidio o Piano sanitario loro dedicato.

#### Art. 10 - Cessazione del rapporto sociale

Il rapporto sociale si estingue al verificarsi di una delle seguenti cause:


- a) Recesso del socio. Il socio potrà recedere in ogni momento dandone notizia alla Mutua con comunicazione scritta, trasmessa tramite raccomandata a/r., pec, fax o mezzo equipollente ed indirizzata alla sede legale della Mutua. Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in cui lo stesso è stato ricevuto, se comunicato con un preavviso di almeno tre mesi, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, fermo in tal caso l'obbligo di contribuzione. Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi già pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente allo stesso spettanti. Il recesso dal vincolo sociale avrà effetto sui piani sanitari eventualmente in essere a far data dalla loro naturale scadenza.

- b) Morte del socio.
- c) Esclusione del socio. Può essere escluso dalla Mutua, mediante deliberazione assunta da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale dovesse risultare:
- i. Che sia stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi.
  - ii. Che abbia usato qualsiasi mezzo illecito documentato e/o documentabile per ottenere sussidi e indennità erogati dalla Mutua.
  - iii. Che abbia cagionato volontariamente comprovati danni alla Mutua.
  - iv. Che abbia alterato la destinazione o in qualsiasi modo abbia abusato del patrimonio e dei fondi della Mutua approfittando di un incarico di custodia dei medesimi.
  - v. Che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, e dall'Allegato 1 e 2 al medesimo, e dalle deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi della Mutua.
  - vi. Che abbia leso in qualsiasi modo l'interesse e/o l'immagine della Mutua attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo, aventi carattere emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua.
  - vii. Il difetto o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Mutua.
- La delibera di esclusione assunta dal Consiglio di Amministrazione, debitamente motivata, è comunicata al socio tramite raccomandata a/r, pec o fax presso il domicilio dallo stesso indicato nella domanda di ammissione.
- L'esclusione ha effetto dalla data di iscrizione della relativa delibera nel Libro soci.
- Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della delibera di esclusione il socio escluso può proporre opposizione al Collegio dei Probiviri.
- Il socio escluso dalla Mutua non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.
- d) Decadenza del socio. Il socio moroso, compresi i soci fondatori, per sei mesi nel pagamento della quota associativa annuale decade dalla qualità di socio e viene cancellato dal Libro soci.
- Il socio decaduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.
- Il verificarsi delle ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c) e d) determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Mutua.

Art. 11 - Intrasmissibilità della quota di iscrizione e del contributo associativo.  
La quota di iscrizione e/o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la stessa non è rivalutabile.

### TITOLO III DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 12 - Effettività del rapporto associativo  
A garanzia dell'effettività del rapporto associativo lo stesso e le relative modalità di adesione alla Mutua sono disciplinate dal presente Statuto in modo uniforme, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 14. Queste ultime tengono conto dell'apporto diversificato fornito alla vita associativa dalle categorie di soci di cui al precedente art. 7 nonché del differente interesse dalle stesse vantato rispetto alla medesima. Esse costituiscono pertanto diretta applicazione nonché garanzia del principio dell'effettività del rapporto associativo.  
E' vietata ogni forma di partecipazione temporanea alla Mutua.





#### Art. 13 - Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'Allegato 1 e 2 al medesimo e di tutte le deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi della Mutua.

#### Art. 14 – Diritto di voto

##### 14.1 Soci Ordinari

Tutti i soci ordinari che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione purché siano iscritti nel Libro soci da almeno centoventi giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

##### 14.2 Soci collettivi e Soci Collettivi Fruitivi

Tutti i Soci Collettivi che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, purché siano iscritti nel Libro soci da almeno centoventi giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci Collettivi Fruitivi, iscritti nella sezione del Libro soci "Sanità integrativa" sono rappresentati dal legale rappresentante o proprio delegato (comunque iscritto nel libro soci) del Socio Collettivo di riferimento che pertanto, ai sensi del comma precedente, ha diritto di voto e di essere eletto alle cariche sociali. Il voto è in ragione di 1 ogni 500 soci Collettivi Fruitivi iscritti con il limite massimo di cinque. I soci Collettivi di cui al comma 2 dell'art. 7.4 associati alla MGA Mutua con apposite convenzioni per la copertura collettiva dei propri iscritti e soci, in applicazione del principio della mutualità mediata, esercitano il diritto di partecipazione e di voto alle assemblee tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati, in ragione di 1 voto ogni 500 loro iscritti o soci assistiti dalla MGA Mutua, con il limite massimo di cinque. In caso di impedimento i soci possono esprimere il proprio voto per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, con delega scritta, da un altro socio. Ai sensi dell'art. 2539, comma 1, c.c. nessun socio può essere titolare di più di dieci deleghe.

Ai soci ordinari è riservata la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio dei Provvisori.

##### 14.3 Soci sostenitori

I soci sostenitori non beneficiano dello scambio mutualistico e delle prestazioni della Mutua e non devono corrispondere alcuna quota di iscrizione né i contributi associativi. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. I soci sostenitori, purché siano iscritti nel Libro soci da almeno centoventi giorni, possono tuttavia presenziare alle Assemblee con diritto di parola e in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di indicare in qualità di candidati, un numero massimo di consiglieri pari ad un terzo.

### TITOLO IV

#### PATRIMONIO SOCIALE

##### Art. 15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutua è costituito:

- a) Dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi versati dai soci nonché da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto economico annuale approvato dai soci in Assemblea ordinaria.
- b) Dal Fondo di riserva e da accantonamenti eventualmente costituiti in previsione di particolari rischi o in previsione di oneri futuri con avanzi di gestione e con contributi associativi non impiegati per l'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci.
- c) Dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi corrisposti dai soci collettivi iscritti nella Sezione "Sanità integrativa".
- d) Dallo speciale Fondo di riserva della Sezione "Sanità integrativa" costituito con avanzi di gestione e con contributi associativi corrisposti dai soci collettivi non impiegati



direttamente o indirettamente per l'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci.

e) Dai conferimenti patrimoniali effettuati in favore della Mutua dai soci sostenitori a titolo di liberalità.

Il patrimonio della Mutua dovrà essere ripartito - secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione e all'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci e in somme immobilizzate in uno o più dei seguenti modi:

a) In titoli emessi o garantiti dallo Stato.

b) In cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario.

c) In depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine.

d) In tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

#### 15.1 Donazioni e Lasciti

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

#### Art. 16 - Versamenti

I soci sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione e i contributi associativi per i Sussidi sottoscritti nella misura stabilita annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO V

#### ORGANI DELLA MUTUA

##### Art. 17 - Organi della Mutua

Gli Organi della Mutua sono:

a) L'Assemblea dei Soci

b) L'Assemblea dei Delegati

c) Il Consiglio di Amministrazione

d) Il Presidente

e) L'Organo di Controllo

f) Il Collegio dei Proviviri

Tutti i soci aventi diritto di voto eleggono i Delegati. L'Assemblea dei soci della Mutua è, pertanto, rappresentata dall'Assemblea dei Delegati. A tal fine, ai sensi del presente Statuto con il termine "Assemblea" si identifica ad ogni modo l'"Assemblea dei Delegati" salvo diversa e specifica indicazione.

##### Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Le assemblee possono essere indette e svolte, nei limiti della normativa vigente,



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the circular stamp and extending downwards.

in modalità "full audio-video conference" cioè, esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio".

L'Assemblea dei soci in seduta ordinaria deve essere convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dalla scadenza del mandato dei Delegati dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci deve essere altresì convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci Ordinari e Collettivi. In tal caso la convocazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata almeno 8 (otto) giorni prima della data in cui la stessa si svolgerà, tramite i seguenti strumenti da ritenersi tra loro alternativi:

- a) Comunicazione scritta ai singoli soci trasmessa mediante posta ordinaria cartacea, posta elettronica ordinaria o pec, all'indirizzo comunicato in sede di adesione alla Mutua.
- b) Pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Mutua almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve altresì essere pubblicato mediante affissione nei locali della Sede legale della Mutua nonché nelle sedi territoriali esistenti ed operative.

#### 18.1 Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è composta da un minimo di 9 ad un massimo di 30 membri, in base al numero dei soci Ordinari e Collettivi della Mutua (con esclusione ad ogni modo dei soci Collettivi Fruitori) come segue:

- i. fino a 2.000 soci, 9 membri;
- ii. fino a 10.000 soci, 18 membri;
- iii. fino a 30.000 soci, 27 membri;
- iv. oltre 30.000 soci, 30 membri.

Il mandato dei Delegati dura per tre esercizi ed è rinnovabile. I Delegati nominano al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente. I Delegati restano in carica fino alla scadenza del mandato, ovvero per revoca da parte dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria, ovvero per dimissioni, ovvero per il venir meno del rapporto sociale per una delle cause indicate al precedente art. 10. Nel caso in cui in corso di mandato vengano a mancare uno o più Delegati, e sempre che non sia venuta meno la maggioranza dell'Assemblea, il Delegato cessato verrà sostituito previa deliberazione degli altri membri con l'indicazione del sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla prima scadenza dell'Assemblea.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dell'Assemblea prima della naturale scadenza del mandato, l'Organo di Controllo ovvero il Presidente in caso di Collegio dei Sindaci provvederà a convocare l'Assemblea dei soci della Mutua per la nomina dei nuovi Delegati. Fino alla data della nomina dei nuovi Delegati i membri cessati rimarranno in carica unicamente per lo svolgimento di attività di ordinaria amministrazione della Mutua.

#### 18.2 Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Soci e dell'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza - in proprio o per delega - di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza - in proprio o per delega - di almeno la metà più uno dei soci, esclusi dal computo i soci sostenitori. Essa delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In sede di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono



validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo che almeno i tre quarti degli intervenuti non richiedano che il voto venga espresso in segreto.

I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei soci valgono anche per l'Assemblea dei Delegati.

### 18.3 Nomina del Presidente e del Segretario e formalità delle delibere assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni eventualmente nominando due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario incaricato di redigere il verbale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nell'Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto dal Notaio.

### 18.4 Competenze dell'Assemblea ordinaria

#### 18.4.1 – Assemblea ordinaria dei Soci

Compete a Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) Nominare, revocare e rinnovare il mandato dei Delegati dell'Assemblea.
- b) Approvare il rendiconto economico annuale relativo alla Sezione ordinaria della Mutua e quello relativo alla Sezione Sanità integrativa;
- c) Nominare, revocare e rinnovare il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché quello del Presidente e del Vice Presidente;
- d) Nominare, revocare e rinnovare il mandato dei membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, nonché quello dei relativi Presidenti;
- e) Approvare il Regolamento elettorale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) Deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio di Amministrazione medesimo almeno 10 giorni prima dell'Assemblea;
- g) Stabilire il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

A seguito della nomina dei Delegati, all'Assemblea ordinaria degli stessi competono le funzioni di cui alle lettere precedenti con esclusione della lettera a).

### 18.5 Compiti Assemblea straordinaria

#### 18.5.1 – Assemblea straordinaria dei Soci

Compete a Assemblea straordinaria dei Soci:

- a) Modificare lo Statuto e l'Allegato 1 e 2 al medesimo.
- b) Deliberare lo scioglimento della Mutua nominando contestualmente i liquidatori e stabilendo la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, in conformità a quanto previsto dal successivo Articolo 26.

L'Assemblea straordinaria dei Delegati non delibera in merito:

- a) alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- c) agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- d) al trasferimento della sede legale nel territorio nazionale, poiché tali materie, a norma del presente statuto, sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

#### 18.5.2 – Assemblea straordinaria dei Delegati

A seguito della nomina dei Delegati, all'Assemblea straordinaria degli stessi competono le funzioni di cui all'art. 18.5.1.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

#### 18.6 Pubblicità delle delibere assembleari

Copia del verbale delle Assemblee deve essere pubblicata mediante affissione nei locali della sede della Mutua per i trenta giorni successivi alla data della convocazione nella quale la stessa ha deliberato. Copia dello stesso è altresì trasmessa tramite posta ordinaria ovvero tramite e-mail - all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di ammissione - ai soci e/o Delegati che non hanno presenziato all'Assemblea né di persona né mediante delega scritta conferita ad un altro socio e/o Delegato.

In conformità a quanto disposto dal D.M. 6 marzo 2013 ("Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali") sono inoltre pubblicati mediante iscrizione nella Sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali:

- a) Le modifiche dello Statuto.
- b) La delibera di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le relative modifiche.
- c) La delibera di nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e le relative modifiche.
- d) La delibera di attribuzione della legale rappresentanza della Mutua e le relative modifiche.
- e) La delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie.
- f) La delibera di scioglimento della Mutua e di nomina dei liquidatori.
- g) Gli atti conseguenti alla fase di liquidazione.
- h) L'istanza di cancellazione dalla Sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali.
- i) Ogni altro atto previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. 6 marzo 2013 è altresì pubblicato mediante iscrizione nella Sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali il rendiconto economico annuale approvato dall'Assemblea dei soci.

#### Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

##### 19.1 Composizione e compenso del Consiglio di Amministrazione

La Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di tre (3) fino a un massimo di ventuno (21) Consiglieri nominati con multipli di tre come segue:

- 1/3 come espressione dei Soci Fondatori e Ordinari
- 1/3 come espressione dei Soci Sostenitori
- 1/3 come espressione di Soci Collettivi.

In sede di Assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione si determina anche il numero di membri che lo comporranno, purché lo stesso rispetti le proporzioni di rappresentanza delle varie categorie di Soci. L'Assemblea nomina anche il Presidente ed il Vice Presidente tra i Consiglieri eletti nelle liste proposte dai soci fondatori e soci sostenitori.

I soci indicati nelle liste proposte dai soci fondatori, ordinari e sostenitori possono anche non essere in possesso del requisito di cui all'art. 14, purché al momento della nomina sia già avvenuta l'iscrizione nel libro dei soci ovvero la richiesta di adesione alla Mutua.

Ai sensi dell'art. 5, l. 15 aprile 1886, n. 3818 i Consiglieri devono possedere la qualifica di socio della Mutua e godere dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. In presenza di un Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei Delegati, i candidati a Consiglieri devono possedere i requisiti eventualmente richiesti nello stesso.

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri eletti nelle liste proposte dai soci fondatori.

La misura del compenso dovuto ai Consiglieri è fissata dall'Assemblea ordinaria.

In ogni caso agli Amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni in favore della Mutua.



### 19.2 Durata del mandato dei Consiglieri e sostituzione

Il mandato dei consiglieri ha durata per tre esercizi ed è rinnovabile. I Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del mandato in caso di mancato rinnovo del medesimo, fino a revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, dimissioni, ovvero fino al venir meno del rapporto sociale per una delle cause indicate al precedente art. 10.

Nel caso in cui in corso di mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, e sempre che non sia venuta meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere cessato verrà sostituito previa deliberazione degli altri membri con l'indicazione del sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione prima della naturale scadenza del mandato, il Presidente dell'Organo di Controllo provvederà a convocare l'Assemblea della Mutua per la nomina dei nuovi Consiglieri. Fino alla data della nomina dei nuovi Consiglieri i membri cessati rimarranno in carica unicamente per lo svolgimento di attività di ordinaria amministrazione della Mutua.

Gli stessi rimarranno in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da effettuarsi con la prima Assemblea ordinaria.

### 19.3 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Mutua.

Al Consiglio di Amministrazione compete, fra l'altro:

- a. Stabilire annualmente la misura della quota di iscrizione alla Mutua e quella dei contributi associativi, nonché i termini e le modalità di pagamento dei contributi associativi medesimi. Stabilire il limite minimo della quota di sostegno a carico dei soci sostenitori.
- b. Respingere in presenza di giustificati motivi la domanda di ammissione trasmessa dai soci.
- c. Disporre l'iscrizione dei soci della Mutua nel Libro soci.
- d. Attribuire la qualifica di socio sostenitore ai soggetti che abbiano effettuato a titolo di liberalità conferimenti patrimoniali in favore della Mutua per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- e. Respingere in presenza di giustificati motivi la richiesta presentata dal socio di estensione del beneficio delle prestazioni erogate dalla Mutua al nucleo familiare.
- f. Disporre l'esclusione del socio dalla Mutua al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).
- g. Deliberare la ripartizione del patrimonio della Mutua nei termini di cui all'art. 15, comma 2.
- h. Sostituire - ai sensi dell'art. 19.2, comma 2 - il Consigliere cessato in corso di mandato, sempre che non sia venuta meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
- i. Nominare il "compilatore" - così come richiesto dal Disciplinare tecnico del D.M. 27 ottobre 2009 - per la trasmissione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari delle informazioni necessarie per l'iscrizione della Mutua e il rinnovo della stessa.
- j. Istituire sedi operative territoriali.
- k. Modificare il Regolamento applicativo allegato al presente Statuto.
- l. Assumere tutte le deliberazioni di ordinaria e/o straordinaria gestione non espressamente riservate all'Assemblea dei soci o dei Delegati.
- m. nominare con procura scritta, delegando compiti di ordinaria amministrazione, un Direttore operativo tra i propri membri;
- n. Istituire Commissioni tecniche e/o Comitati tecnici-operativi, con determinati compiti o funzioni, composte da Consiglieri e Delegati.
- o. Redazione dei Nomenclatori atti a disciplinare le prestazioni della Mutua, strutturare l'entità e le condizioni di accesso agli stessi, porre in attuazione tutte le attività per la



promozione dei Nomenclatori, approvati e deliberati in seno al Consiglio di Amministrazione."

- p. Esplica tutte le attività al fine di scegliere i consulenti assicurativi (sia essi Broker che Agenti), di individuare le caratteristiche, i mercati, analizzare e valutare le proposte dei partner assicurativi per le coperture da attivare a garanzia dei sussidi e prestazioni in genere offerte dalla Mutua in attuazione dello scopo sociale e di quelle previste all'art. 2 del Regolamento Applicativo."
- q. Esplica tutte le attività e provvede alle relative nomine dei soggetti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 "GDPR" e s.m.i. per quanto la Mutua sia soggetta ad attenersi.

#### 19.4 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale della Mutua - o in un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione - tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri e comunque almeno una volta all'anno.

Le convocazioni possono essere indette e svolte, nei limiti della normativa vigente, in modalità "full audio-video conference" cioè, esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente e il Segretario".

L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata a/r, fax, pec, telegramma o mezzi equipollenti almeno otto (8) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima della stessa.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

#### Art. 20 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è munito dei poteri di legale rappresentanza della Mutua nonché del potere di rappresentanza processuale della stessa.

Al Presidente compete altresì, fra l'altro:

- a) Convocare l'Assemblea dei soci e dei Delegati.
- b) Presiedere l'Assemblea dei soci e dei Delegati, verificarne la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari ed accertare i risultati delle votazioni eventualmente nominando due scrutatori.
- c) Nominare un Segretario incaricato di redigere il verbale dell'Assemblea e sottoscrivere il medesimo.
- d) Sottoscrivere - quale legale rappresentante della Mutua - la certificazione attestante il rispetto del raggiungimento delle c.d. "risorse vincolate".
- e) Nel caso in cui le prestazioni di sanità integrativa vengano erogate mediante il convenzionamento con Imprese di Assicurazione, richiedere entro il 31 marzo di ciascun anno una dichiarazione dell'Ente gestore relativa all'imputazione dei premi versati a favore delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), D.M. 27 ottobre 2009.
- f) Sottoscrivere gli atti negoziali che impegnano la Mutua nei confronti dei soci e dei terzi.



- g) Far dare attuazione alle delibere dell'Assemblea dei soci e a quelle del Consiglio di Amministrazione.
- h) Nominare, previo parere positivo del Consiglio di Amministrazione, un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso.
- i) Sottoscrivere il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare particolari funzioni ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

#### Art. 21 - Organo di Controllo

##### Criteri di costituzione – Attribuzioni – funzionamento - responsabilità

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci, ovvero i Delegati degli stessi, decidessero di avvalersene, viene nominato un Organo di Controllo che, secondo quanto stabilito dai soci, ovvero i Delegati degli stessi, in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio dei Sindaci composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci, ovvero dei Delegati, convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati pieni e consecutivi.

L'Organo di Controllo potrà essere eletto come di seguito indicato.

1. La lista deve essere proposta dalla maggioranza dei soci ovvero dei Delegati degli stessi.
2. La lista va depositata presso la sede della Mutua almeno otto giorni prima del giorno di votazione e di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione.
3. Unitamente alla lista, entro il termine indicato nel comma precedente, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. La lista deve contenere almeno nove candidati nel caso di nomina del Collegio e tre candidati nel caso di Sindaco Unico.
5. Possono essere nominati anche fra i non soci.
6. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
  - a. Ciascun socio ovvero Delegato può indicare tre preferenze;
  - b. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità prevale in candidato di maggiore età.
  - c. Tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
  - d. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dell'incarico.
  - e. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo dei non eletti.

I Sindaci hanno l'obbligo di controllare la gestione della Mutua e devono presentare annualmente la loro relazione sul rendiconto economico redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Di ogni riunione dell'Organo di Controllo deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente in caso di Collegio.

Compete, fra l'altro e al Presidente in presenza del Collegio dei Sindaci:

- a. Convocare l'Assemblea dei soci e dei Delegati in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- b. Convocare l'Assemblea dei Delegati - nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione prima della naturale scadenza del mandato - per procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri.



c. Nominare, previo parere positivo del Collegio, un segretario verbalizzante anche esterno al Collegio stesso.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Sindaci, subentra sino alla scadenza del medesimo il membro supplente più anziano di età.

I membri effettivi del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La misura del compenso dovuto ai Sindaci è fissata dall'Assemblea ordinaria.

In ogni caso spetta ai Sindaci il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni in favore della Mutua.

1. Il Collegio si riunisce almeno 1 volta l'anno. E' prevista la possibilità di riunirsi in videoconferenza utilizzando qualsiasi piattaforma online disponibile a condizione che vi sia anche un collegamento video al fine di accertare l'identità dei partecipanti.
  2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata r.r., o pec almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
  3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice degli intervenuti.
  4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
  5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei Consiglieri di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
  6. I componenti del Collegio dei Sindaci devono vantare requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
  7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
  8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno alla Mutua, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
- L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

TITOLO VI  
COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
Art. 22 - Collegio dei Probiviri  
22.1 Funzione

Il Collegio dei Probiviri è un Organo della Mutua che ha lo scopo di agevolare la risoluzione bonaria delle controversie che dovessero insorgere tra la stessa e i soci in merito all'interpretazione dello Statuto.

Il Collegio è altresì competente in merito alla risoluzione bonaria delle opposizioni proposte dai soci avverso le delibere di esclusione assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda ricorrere al Collegio deve trasmettere alla Sede della Mutua mediante raccomandata a/r, pec o fax un reclamo contenente le proprie generalità



nonché l'indicazione dell'interpretazione dello Statuto che assume essere lesiva delle proprie prerogative e l'interpretazione che ritiene che allo stesso debba essere attribuita. Nel caso di opposizione avverso le delibere di esclusione il reclamo deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della delibera stessa da parte del socio. Entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo il Collegio dei Probiviri esprime un parere non vincolante per la Mutua in merito alla corretta interpretazione della disposizione statutaria oggetto della controversia.

Nel caso di opposizione avverso le delibere di esclusione del socio, il Collegio - qualora accerti che la delibera opposta è illegittima - dispone la riammissione del socio escluso nella compagine sociale.

#### 22.2 Composizione e nomina

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) membri nominati dall'Assemblea, la quale nomina altresì il Presidente dello stesso tra i membri nominati dai soci privilegiati.

Il mandato dei membri del Collegio ha durata annuale ed è rinnovabile.

I membri del Collegio devono possedere la qualifica di soci della Mutua.

La misura del compenso dovuto ai membri del Collegio è fissata dall'Assemblea ordinaria.

In ogni caso spetta ai membri del Collegio il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni in favore della Mutua.

### TITOLO VII ESERCIZIO FINANZIARIO

#### Art. 23 - Esercizio finanziario e rendiconto economico annuale

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. 6 marzo 2013, il rendiconto economico annuale deve essere redatto applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal D.M. 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato "linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali", paragrafo 1.2 e seguenti.

Dagli avanzi di gestione e dai contributi associativi non impiegati direttamente o indirettamente per l'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima (20<sup>^</sup>) parte di essi e la stessa deve essere imputata al Fondo di riserva di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) fino a che questo non abbia raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila).

Il Fondo deve essere reintegrato a norma del periodo precedente qualora lo stesso dovesse diminuire per qualsiasi ragione.

La costituzione dello speciale Fondo di riserva della Sezione "Sanità integrativa" di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) è disciplinata dall'Allegato 2 al presente Statuto.


#### Art. 24 - Pubblicità del rendiconto economico annuale

Per i tre mesi successivi alla sua approvazione copia del rendiconto economico annuale rimane depositata presso la sede della Mutua ed è accessibile alla consultazione da parte dei soci.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. 6 marzo 2013, il rendiconto economico annuale approvato dall'Assemblea ordinaria è altresì pubblicato mediante iscrizione nella Sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali.

#### Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione - anche in modo indiretto - di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo



che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO VIII SCIoglimento

### Art. 26 - Scioglimento

La Mutua potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge ovvero a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci che delibererà lo scioglimento della Mutua provvederà altresì a nominare i liquidatori e stabilire la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità a quanto appresso stabilito.

In caso di scioglimento della Mutua per qualunque causa l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.117/2017 e s.m.i., o in mancanza, all'ente costituito e operante ai sensi della vigente normativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO IX VARIE

### Art. 27 - Arbitrato irrituale

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti con riguardo al presente Statuto e all'Allegato 1 e 2, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione degli stessi, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento arbitrale della Camera arbitrale di Roma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Il Collegio Arbitrale procederà come arbitro irrituale e secondo equità. Il procedimento avrà sede a Roma e dovrà essere concluso entro 180 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale. Il Collegio avrà la facoltà di porre a carico di una o dell'altra parte le spese dell'arbitrato e quelle di difesa, ovvero di compensarle in tutto o in parte.

### Art. 28 - Foro competente

In caso di controversie relative all'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, il Foro esclusivamente competente è quello di residenza del socio.

### Art. 29 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, Regolamento Applicativo, delibere assembleari, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 e al D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.

### Articolo 30 - Accettazione dello Statuto

L'adesione alla Mutua implica per i soci l'accettazione del presente Statuto e dell'Allegato 1 e 2.

## **Allegato 1 all'allegato "B": REGOLAMENTO APPLICATIVO**

### Art. 1 - Regolamento

Il presente Regolamento è allegato allo Statuto della Mutua e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Regolamento comprende le norme per il funzionamento della Mutua e della Sezione "Sanità integrativa" e le modalità operative per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 dello Statuto.

### Art. 2 - Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 2, commi 2 e 3 dello



Statuto vengono erogate tramite la Sezione "Sanità integrativa" disciplinata dall'Allegato 2 allo Statuto.

Attraverso la Sezione "Sanità integrativa" la Mutua offre, tra le altre, le seguenti forme di assistenza, anche ricorrendo a coperture assicurative parziali o totali al fine di garantirne l'erogazione e/o tutelare il patrimonio della Mutua:

- a) Sulla vita mono annuale di gruppo per il caso di morte e/o di invalidità totale e permanente e malattie invalidanti.
- b) Per il rimborso delle spese mediche.
- c) Per il rischio di invalidità permanente da malattia.
- d) Contro gli infortuni.
- e) Per il rimborso di spese collegate a situazioni di non autosufficienza.
- f) Per il rimborso di spese e per l'assistenza diretta in caso di emergenza.
- g) Per offrire delle indennità stabilite in caso di diagnosi di malattie gravi o patologie croniche.
- h) In generale, per consentire l'accesso a cure e prestazioni integrative del Servizio sanitario nazionale, per ottenere il rimborso di spese di prevenzione e controllo, per prestazioni aggiuntive non comprese nei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza, per prestazioni sociosanitarie, di medicina non convenzionale, di riabilitazione e benessere, comprese le cure termali.

Le condizioni contrattuali previste nei contratti di cui al precedente comma sono omogenee e valgono a regolamentare i termini di ciascuna delle coperture assicurative sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni eventuale polizza di assicurazione sottoscritta a norma del presente articolo dovrà avere decorrenza dal 31 dicembre o dal 1° gennaio.

#### Art. 3 - Adempimenti relativi alla Sezione "Sanità integrativa"

Con riferimento all'operatività della Sezione "Sanità integrativa" la Mutua deve iscriversi entro il 31 luglio di ciascun anno - ovvero rinnovare l'iscrizione annualmente - all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), D.M. 27 ottobre 2009.


Ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe il Consiglio di Amministrazione provvede - ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto - a nominare il "compilatore" di cui al Disciplinare tecnico del D.M. 27 ottobre 2009, il quale trasmette telematicamente - mediante l'accesso al sito internet del Ministero della Salute - la seguente documentazione prevista dall'art. 3, commi 3 e 4, D.M. 27 ottobre 2009, laddove prevista e richiesta:

- a) Atto costitutivo della Mutua.
- b) Regolamento applicativo.
- c) Nomenclatore delle prestazioni garantite.
- d) Bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente.
- e) Schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare.
- f) Certificazione - sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto - recante le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, D.M. 27 ottobre 2009 relative al rispetto della c.d. "soglia delle risorse vincolate" di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del medesimo Decreto.

Successivamente all'iscrizione il "compilatore" provvede annualmente a rinnovare la stessa - entro il 31 luglio di ciascun anno - tramite la conferma della documentazione di cui al precedente comma 2 rimasta invariata e la trasmissione telematica di quella modificata.

#### Art. 4 - Operatività della Sezione "Sanità integrativa"

Nell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 2, commi 2 e 3 dello Statuto la Mutua deve impegnare su base annua e al netto delle spese gestionali - attraverso la Sezione "Sanità integrativa" - le somme accreditate sul conto



corrente separato di cui all'art. 1 dell'Allegato 2 allo Statuto per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), D.M. 27 ottobre 2009 un importo non inferiore al 20% del totale delle risorse impegnate per l'erogazione del complesso delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

#### Art. 5 - Pubblicazione dell'attestazione di iscrizione all'Anagrafe

La Mutua provvede annualmente a pubblicare sul proprio sito internet l'attestazione rilasciata dal Ministero della salute con riferimento all'avvenuta iscrizione all'Anagrafe dei Fondi sanitari e al successivo rinnovo della stessa.

#### Art. 6 - Iscrizione alla Mutua.

I soggetti di cui all'art. 7 dello Statuto che intendono aderire alla Mutua devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di ammissione mediante raccomandata a/r, pec o fax allegando:

a) Nel caso di domanda di ammissione quale socio beneficiario, copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di socio minorenni alla domanda di adesione sottoscritta da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale deve essere allegata copia dello stato di famiglia.

b) Nel caso di domanda di ammissione quale socio privilegiato, copia della comunicazione dell'IVASS ex art. 25, comma 1, Reg. IVASS 16 ottobre 2006, n. 5 relativa all'iscrizione nella Sezione A, B del Registro Unico di cui all'art. 109, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

c) Nel caso di domanda di ammissione quale socio collettivo:

- Copia della fonte - compresa tra quelle elencate all'art. 7.4, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto - in forza della quale il lavoratore dipendente e/o assimilabile è iscritto alla Mutua. Nella domanda di ammissione sottoscritta dal datore di lavoro ovvero dal legale rappresentante della struttura richiedente l'iscrizione devono essere indicate le generalità e il recapito dei lavoratori dipendenti e/o assimilabili per i quali è richiesta l'iscrizione alla Mutua.

- Copia della visura camerale della Società di Mutuo Soccorso che richiede l'iscrizione ovvero, nel caso di adesione di un Fondo Sanitario di cui all'articolo 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009, copia dell'attestazione di iscrizione - o di rinnovo della stessa - all'Anagrafe dei Fondi sanitari, nonché l'elenco dei membri persone fisiche di tali enti che beneficeranno delle prestazioni erogate dalla Mutua.

- Con riferimento alle casse di assistenza e agli enti aventi esclusivo fine assistenziale di cui all'art. 7.4, comma 2 dello Statuto, l'elenco dei membri persone fisiche che beneficeranno delle prestazioni erogate dalla Mutua.

#### Art. 7 - Rigetto della domanda di ammissione

Qualora la domanda di ammissione presentata dai soggetti di cui agli artt. 7.2, 7.3 e 7.4 dello Statuto venga respinta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8.2, comma 2 dello Statuto medesimo, la relativa delibera deve essere trasmessa mediante raccomandata a/r, pec o fax all'interessato entro i 15 giorni successivi alla data della stessa, indicando i motivi del rigetto e provvedendo contestualmente alla restituzione della quota di iscrizione e dei contributi associativi eventualmente già corrisposti.

#### Art. 8 - Quota di iscrizione e contributo associativo

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione delibera la misura della quota di iscrizione e dei contributi associativi a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione individua i termini e le modalità di pagamento dei contributi associativi.

Entro la stessa data il Consiglio di Amministrazione delibera altresì la quota di iscrizione e i contributi associativi a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo con riferimento ai soci



collettivi iscritti nella Sezione "Sanità integrativa".

La quota di iscrizione deve essere corrisposta mediante bonifico sulle coordinate bancarie della gestione "ordinaria" della Mutua - in caso di ammissione in qualità di socio privilegiato o beneficiario - ovvero su quelle della Sezione "Sanità integrativa" in caso di ammissione in qualità di socio collettivo.

Copia del bonifico relativo al pagamento della quota di iscrizione deve essere allegata alla domanda di ammissione. In assenza di tale attestazione di pagamento il Consiglio di Amministrazione provvede a respingere la domanda ai sensi dell'art. 8.2, comma 2 dello Statuto.

In nessun caso la Mutua potrà anticipare alcun contributo per conto dei propri soci.

La Mutua declina ogni responsabilità nei confronti di chiunque per la non operatività delle prestazioni a causa del mancato pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi entro i termini e con le modalità stabilite. In tal caso le eventuali responsabilità saranno esclusivamente imputate ai soci inadempienti. Ciò non dovrà in nessun modo interferire con le posizioni degli altri soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire procedure e modalità diverse per il versamento dei contributi associativi con riferimento a particolari categorie di soci.

#### Art. 9 - Obblighi di comunicazione del socio

Il socio dovrà dare immediata comunicazione alla Mutua delle variazioni intercorse nei nominativi dei beneficiari delle prestazioni (a titolo esemplificativo, nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro; beneficiari neoassunti o neopromossi, che sulla base degli accordi intervenuti con la Mutua hanno diritto alle prestazioni; modifiche nella composizione del nucleo familiare, a favore del quale sia prevista la prestazione).

#### Art. 10 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Mutua, ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto.

#### Art. 11 - Tutela dei dati personali

La Mutua si impegna al trattamento dei dati personali e/o sensibili dei propri soci nel pieno rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679.

### **Allegato 2 all'allegato 'B': Sezione Sanità Integrativa**

#### Premessa

Il presente Allegato è parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello Statuto della MGA Mutua "Mutua Generale di Assistenza Ente del Terzo Settore ETS". Per quanto non diversamente disciplinato nella presente sede si applicano, pertanto, le disposizioni dello Statuto.

#### Art. 1 - Natura, finalità e finanziamento


La Sezione "Sanità integrativa" ha lo scopo di disciplinare l'erogazione da parte della Mutua delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 2, commi 2 e 3 dello Statuto.

Nella Sezione "Sanità integrativa" possono essere iscritti unicamente i soci collettivi così come definiti dall'art. 7.3, commi 1 e 2 dello Statuto.

La Sezione "Sanità integrativa" è finanziata dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi versati dai soci collettivi nella misura stabilita annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali residui di gestione sono accantonati nello speciale Fondo di riserva della Sezione di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) dello Statuto.

Le somme di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere gestite mediante un apposito conto corrente separato - intestato esplicitamente a "M.G.A. Mutua Generale di



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Assistenza Società di Mutuo Soccorso ETS - SANITA' INTEGRATIVA" - rispetto a quello impiegato per l'operatività della gestione "ordinaria" della Mutua.

#### Art. 2 - Autonomia contabile della Sezione

Le quote di iscrizione, i contributi associativi versati dai soci collettivi e le somme erogate dalla Mutua per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 2, commi 2. e 3 dello Statuto sono oggetto di rendicontazione annuale separata.

Dagli avanzi di gestione e dai contributi associativi corrisposti dai soci collettivi non impiegati per l'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima (20<sup>^</sup>) parte di essi e la stessa deve essere imputata allo speciale Fondo di riserva della Sezione di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) dello Statuto fino a che questo non abbia raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila).

Il Fondo deve essere reintegrato a norma del periodo precedente qualora lo stesso dovesse diminuire in ragione di 1/2 a seguito di utilizzo per la copertura di oneri gestionali ordinari o straordinari, sopravvenienze passive o altre obbligazioni cui la Mutua deve adempiere.

#### Art. 3 - Esaurimento delle somme disponibili

In caso di esaurimento delle somme accreditate sul conto corrente separato della Sezione "Sanità integrativa", la Mutua potrà integrare queste ultime mediante il ricorso alle disponibilità della gestione "ordinaria".

#### Art. 4 - Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione "Sanità integrativa" le somme risultanti sul conto corrente separato di cui al precedente art. 1, comma 5 andranno a confluire nella gestione "ordinaria" della Mutua.

E' esplicitamente vietata ogni diversa destinazione di tali somme.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a seal of the Mutua, featuring a central emblem and text around the perimeter, including the word "MUTUA" and the year "1888".